



**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019 ex art. 20 ed ex art. 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17,00 e segg., alla seduta di 1^ convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	=
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	X
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	=		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 02	Presenti n. 08

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Antonella Bongiorno e il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva Geom. Morabito Giuseppe.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 10, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019 ex art.20 ed ex art. 26 comma 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i."*.

Il Presidente di seguito evidenzia che su tale proposta è stato reso il parere del Revisore dei Conti.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il capogruppo della minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che chiede di conoscere con quale quota percentuale si aderisce al Distretto Taormina Etna Soc. Consortile a.r.l. e con quale spesa annuale si partecipa, in quanto non sembra che la stessa abbia più posto in essere del progetti per lo sviluppo turistico. Invita l'Amministrazione a revocare l'adesione a tale Distretto.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che prende atto del suggerimento del consigliere Briguglio Mario per cui proporrà in Consiglio comunale un diverso piano di razionalizzazione per tale Partecipata.

Non essendoci alcun altro intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

RILEVATO che sulla presente proposta è stato espresso parere del Revisore dei Conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

P. I. 00393920830

e-mail : segreteria@comunescalettazanclea.it

Presentata da Sindaco :
Dott. Gianfranco Moschella
Responsabile del procedimento :
Rag. Antonella Bongiorno

**PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N°... 33/2020

OGGETTO: Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019 ex art. 20 ed ex art. 26 comma 11 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

Premesso che:

- il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16.06.2017 n.100;
- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare con provvedimento la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, vale a dire tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;
- con deliberazione consiliare n. 21 del 03.10.2017 si è proceduto alla suddetta ricognizione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, dando atto contestualmente della sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni a tali Società ed, altresì, che le partecipazioni societarie del Comune non rientrano nelle condizioni per le quali si debba procedere ad una alienazione;

Considerato che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Dato atto che a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001;

Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2018 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 18.12.2019 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019;

Dato atto altresì che entro il 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;

Preso atto che l'ultimo atto di indirizzo che il MEF, attraverso la Struttura dedicata al monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico Società Partecipate, ha pubblicato è quello per la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 e conseguentemente si fa riferimento allo stesso anche per le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. sopra citato;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato che:

- questo Comune non ha partecipazioni societarie che rientrano nelle condizioni su indicate e quindi per le quali si debba procedere ad una alienazione;

- pertanto questo Comune delibera la presente esclusivamente per adempiere agli obblighi di revisione periodica di cui al D.lgs. n. 175/2016;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate da questo Ente;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate da questo Ente;

Considerato che il presente adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

Viste la nota della SRR Messina Area Metropolitana prot.n. 2222 del 09.12.2020, acquisita al protocollo comunale n.6760 del 09.12.2020, e la nota dell'ATO ME4 prot.n. 6900 del 18.12.2020, acquisita al protocollo comunale n. 7061 del 22.12.2020;

Vista la nota acquisita al protocollo comunale n. 7081 del 22.12.2020 del Distretto Taormina Etna Soc.Cons.a.r.l.;

Visto l'esito della revisione periodica e della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:

- la Società per la Regolamentazione Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR) - C.F. 03281470835 - è obbligatoria per legge;
- la Società ATO ME4 S.P.A. in liquidazione - C.F. 02681490831 - è già in liquidazione e richiede un iter di dismissione alquanto lungo ed indipendente dalla volontà del Comune;
- il Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. C.F. 04377250875 comporta una partecipazione societaria molto esigua e la relativa dismissione priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti;

Preso atto che i dati di cui alla scheda di rilevazione trasmessa dalla SRR e dal Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. si riferiscono all'esercizio finanziario 2019, mentre i dati di cui alla scheda di rilevazione trasmessa dalla Società ATO ME4 S.P.A. in liquidazione si riferiscono all'esercizio finanziario 2017 in quanto il bilancio di previsione dell'anno 2018 ed il bilancio di previsione dell'anno 2019 non sono stati ancora approvati dalla medesima Società;

Rilevato che, a seguito della presente revisione periodica e ricognizione ordinaria, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni delle società di cui all'allegato succitato, alle quali è stata affidata la realizzazione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che a seguito della presente revisione sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni alle Società di cui all'allegato A;

Di approvare altresì la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali ed in particolare di procedere alla comunicazione al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge 24 giugno 2014 n.90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sotto sezione di 1° livello "Enti controllati" e sotto sezione di 2° livello " Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento



Il Proponente

(Dott. Gianfranco Moschella)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il 22/12/2020



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il 22/12/2020



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

ALLEGATO A)

**N.3 SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA AL 31/12/2019**

RELAZIONE TECNICA IN ESITO ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA AL 31.12.2019.

L'art.20 del D.lgs. n. 175/2016 impone di effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, atto che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2020.

Stato delle partecipazioni detenute dal Comune di Scaletta Zanclea al 31.12.2019.

Le partecipazioni detenute dal Comune di Scaletta Zanclea al 31.12.2019 sono le seguenti:

- SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile S.P.A.
- ATO ME 4
- DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC.CONS. a.r.l.

Le principali norme, cui occorre fare riferimento per la predisposizione del Piano di revisione ordinaria delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Scaletta Zanclea, sono le seguenti:

-art. 20 comma 1 e 2 del TUSP

- art. 4 del TUSP.

Si enuclea ora, Società per Società, una sintetica relazione.

1) Società per la Regolamentazione Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR) – C.F. 03281470835 – con sede in Corso Cavour n. 87 – Messina.

La società consortile denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società Consortile per azioni", esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n.9/2010, nell'ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina – individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 luglio 2012 n. 531.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

2) Società ATO ME4 S.P.A. in liquidazione – C. F. 02681490831 – con sede in Corso Umberto n. 217 – Taormina (Me).

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica che si occupa di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito

territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti.

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.

Il procedimento di dismissione della partecipazione pertanto è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione ai sensi della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

I dati di cui alla scheda di rilevazione trasmessa dalla Società ATO ME4 S.P.A., in liquidazione si riferiscono all'esercizio finanziario 2017 in quanto il bilancio di previsione dell'anno 2018 ed il bilancio di previsione 2019 non sono stati ancora approvati dalla medesima Società.

Tale Società è già in liquidazione dal 2011 e quest'ultima richiede un iter di dismissione alquanto lungo ed indipendente dalla volontà del Comune.

3) Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. – C.F. 04377250875 - con sede in Piazza Santa Caterina Palazzo Corvaia – Taormina (Me).

Società consortile a responsabilità limitata.

Ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, utilizzando all'uopo anche le risorse del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.

La società è riconducibile alle Categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'art. 26 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'amministrazione intende mantenere la partecipazione, trattandosi di società con scopi consortili senza alcuna finalità speculativa che si propone di promuovere, realizzare ed assicurare lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale dell'ambito locale.

Pertanto alla luce di quanto sopra si rappresenta la scelta di mantenere la partecipazione delle Società di che trattasi e precisamente:

- SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile S.P.A.	0,48%
- ATO ME4	4,49 %
- DISTRETTO TAORMINA ETNA SCARL	<u>0,37%</u>

Pertanto il piano di revisione ordinario delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di cui all'art. 20 del D.lgs. n.175/2016 può articolarsi nel senso sopra proposto.

Scaletta Zanclea, li 22.12.2020

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria



Rag. Bongiorno Antonella

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N.24 DEL 22/12/2020

Il sottoscritto **Carmelo Mauro Testa**, Revisore unico del Comune di Scaletta Zanclea, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05/12/2018;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ricevuta in data odierna, avente per oggetto: **"Revisione periodica e ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019 ex art. 20 ed ex art. 26 comma 11 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.**

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata;

- **Preso atto** che l'Ente intende mantenere le tre partecipazioni societarie possedute ai sensi di legge;
- **Considerato** che l'Ente motiva il mantenimento delle Sue partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- **Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Economica Finanziaria;
- **Visto** il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- **Visto** il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

esprime

- **parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;**

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione e **soprattutto, si invita l'Ente a sollecitare la Società ATO ME4 SPA in liquidazione, ad approvare al più presto il bilancio di previsione dell'anno 2018 e seguenti.**

Revisore unico
Dott. Carmelo Mauro Testa



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo
e telematico Comunale

dal 29-12-2020 al 13-01-2021

Col n. 002 del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/~~se~~ affissa all'Albo Pretorio il **29/12/2020** per rimanervi per giorni 15 consecutivi
(art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

E' copia conforme all'originale

li,

Visto : **Il Segr. Comunale**

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'ufficio.....

Li.....

Il Responsabile dell'Ufficio